

Sequestro 231 per l'ente anche se l'amministratore è assolto

Società responsabile con sussistenza del reato presupposto e la formale imputazione a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del DLgs. 231/2001

/ Maria Francesca ARTUSI

Solo l'**insussistenza** del **fatto illecito** attribuito al **legale rappresentante** della società comporta il venir meno della responsabilità "231" di quest'ultima, mentre potrebbe accadere che il reato presupposto sussista e sia contestabile all'ente anche in caso di assoluzione dell'amministratore.

Con tale complessa ricostruzione logico-giuridica, la Corte di Cassazione ha rigettato, nella sentenza n. [24058](#) depositata ieri, il ricorso di una srl contro il provvedimento di sequestro del profitto del reato di **sottrazione fraudolenta** al pagamento delle imposte.

La contestazione riguardava l'illecito amministrativo connesso ai **reati tributari** ([art. 25-quinquiesdecies](#) DLgs. 231/2001) per non avere la società adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire la commissione del reato di cui all'[art. 11](#) del DLgs. 74/2000 incamerandone il profitto e ottenendo vantaggi.

In particolare la violazione era stata contestata al legale rappresentante di altra società, destinataria di cartelle di pagamento del complessivo importo di 1.477.092,32 euro, che aveva successivamente distratto tale somma bonificandola in favore della srl qui "indagata".

Il Tribunale di merito aveva ritenuto sussistente l'illecito "231" sul rilievo che la società **non** aveva **impedito** il **concorso** nel reato tributario di quello che veniva indicato come gestore e amministratore di fatto.

Il punto di diritto contestato riguarda proprio il fatto che il reato tributario non era stato contestato al legale rappresentante della società, bensì – come si è detto – all'amministratore di altra persona giuridica (non essendo – secondo la difesa – provata la gestione "di fatto" da parte di quest'ultimo).

I giudici di legittimità colgono l'occasione per puntualizzare alcuni principi della responsabilità penale delle persone giuridiche. In virtù del principio di **autonomia** sancito dall'[art. 8](#) del DLgs. 231/2001, che si limita soltanto a prevedere l'insensibilità del processo nei confronti dell'ente alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all'estinzione del reato-presupposto per causa diversa dall'amnistia, l'importante è che un reato tra quelli compresi nel catalogo dei **reati presupposto** sia stato accertato e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'[art. 5](#) del DLgs. 231/2001 (apicali o sottoposti), anche se poi manchi o

sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti (così Cass. SS.UU. n. [11170/2015](#)).

È stato così sostenuto che all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una **causa diversa** dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi del citato art. 8, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato (Cass. n. [20060/2013](#)). Inoltre, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un **mero accertamento incidentale**, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, [6](#), [7](#) e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Cass. n. [38363/2018](#)).

Responsabilità dell'ente anche se l'autore del reato non risulta identificato

Non sussiste, dunque, un contrasto tra giudicati ([art. 630](#) comma 1 lett. a) c.p.p.) tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell'ente ai sensi del DLgs. [231/2001](#) e la sentenza di assoluzione dell'imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, posto che la responsabilità dell'ente **sussiste** pur se l'autore del reato **non risulta identificato**.

Secondo la sentenza in esame, dunque, è stata in questo caso correttamente ritenuta la responsabilità della società per l'illecito amministrativo attribuitole tenuto conto della oggettiva (e non contestata) sussistenza del **reato-presupposto** e della sua **formale imputazione** a uno dei soggetti indicati dall'[art. 5](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2001 (nel caso di specie, la legale rappresentante pro tempore), a prescindere dalle vicende relative all'accertamento della effettiva responsabilità di quest'ultima per il reato-presupposto stesso.